



COMUNE DI PRIVERNO

CITTA' D'ARTE
PROVINCIA DI LATINA

17
copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Servizi:Economico-Finanziario

N° 323
DATA
03.08 .2011

OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico in via G. Matteotti, nn. 36-38-40, dal 26.07.2011 al 09.08.2011, con ponteggi e deposito materiale edile. Sig. Iacobelli Luciano.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco Avv. Umberto Macchi, di nomina della scrivente come Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 26.07.2011 prot.n.12998, dal sig. Iacobelli Luciano nato a Priverno il 17.04.1958 ed ivi residente in via Mazzini, 67, in qualità di presidente dell'assemblea condominiale dell'immobile da ristrutturare, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in via G. Matteotti, nn. 36-38-40 con installazione ponteggi per il periodo 26.07.2011-09.08.2011 per scopo: rifacimento facciata del fabbricato per una superficie complessiva di mq 37,80 (ml.15,75 x ml. 2,40).

Visto il parere favorevole espresso dal locale Comando Vigili Urbani rimesso in data 03.08.2011 **a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni;**

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il versamento Cosap di €.323,00, effettuato presso l'Ufficio Cosap di Priverno con ric.n. 486 ;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Vista la Delib.G.C. n.30 del 5/03/2009 che ha stabilito il canone a pagamento dell'occupazione suolo pubblico con ponteggi, a seconda delle zone urbane interessate;

Visto il Dec. Legs.vo n.267/2000;

C O N C E D E

Al sig. Iacobelli Luciano, c.f. CLBLCN58D17G698E, in qualità di presidente dell'assemblea condominiale del fabbricato da ristrutturare, di occupare, temporaneamente, il suolo pubblico in via G. Matteotti, nn. 36-38-40 (cat.II), per il periodo 26.07.2011-09.08.2011, per una superficie complessiva di mq 37,80 (ml. 15,75 x ml. 2,40) con installazione ponteggi e deposito materiali edili per i motivi sopra citati **a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni e che venga lasciato lo spazio libero per il transito dei pedoni e degli autoveicoli e vengano salvaguardati i diritti di terzi, rimossa l'occupazione in caso di straordinarie esigenze pubbliche o private e a**

richiesta della Polizia Municipale e che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose e persone e garantire la pubblica incolumità, determinando, altresì, il pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato per € 323,00;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990;
 - premunirsi di autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale in caso di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato;
 - osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
 - utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.
- La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag. Rachele Mastrantoni**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **04/08/2011**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì **3/8/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale
Priverno **03/08/2011**
Il Responsabile del dipartimento
Rag. Mastrantoni Rachele